

LAVOROdi **MARCO TUSCANO****La riforma dei tirocini è incostituzionale***Sancita, con la sentenza n. 70/2023, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, c. 721 L. 234/2021.*

Com'è noto, la L. 234/2021, cosiddetta legge di Bilancio 2022, è intervenuta in materia di tirocini, ponendo le basi per una riforma degli stessi.

Altrettanto noto è il successivo ricorso alla Corte costituzionale operato dalla Regione Veneto, iscritto al n. 18 del registro ricorsi 2022, che ha denunciato l' **incostituzionalità** dell'intervento normativo nella parte in cui ha sancito la stesura di nuove linee guida " *secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale* ". La Regione Veneto, in particolare, ha denunciato come " *i criteri previsti per la determinazione di tali linee guida sono idonei a **limitare in modo cogente e irragionevole la competenza regionale** esclusiva in materia di formazione professionale, con conseguente violazione dell'art. 117, c. 4 della Costituzione della Repubblica Italiana* ", seguendo peraltro il solco tracciato da precedenti decisioni della Corte (su tutte, Corte Costituzionale, sentenza 19.12.2012, n. 287 con riferimento all'art. 11 D.L. 138/2011).

Orbene, in data 14.04.2023 è depositata la sentenza n. 70 della Corte costituzionale, con la quale viene dato giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, cc. 269, da 534 a 537 e 721, lett. a) L. 30.12.2021, n. 234.

Per quanto qui di interesse, ovvero l'art. 1, c. 721, in materia di tirocini, viene deciso che la questione di legittimità costituzionale è fondata, posto che è previsto un riparto di competenze ai sensi dell'art. 117, c. 4 Cost., e che, pertanto, la norma risulta " **invasiva della competenza legislativa regionale** residuale nella materia, e, congiuntamente, lesiva dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione, in quanto predetermina rigidamente i criteri per la definizione delle linee guida, così "blindando" i contenuti dell'accordo fra i diversi livelli di governo ".

La Corte, in particolare, nel suo giudizio si richiama a quanto deciso in precedenza con la (già richiamata) sentenza n. 287/2012, tramite la quale fu evidenziata la suddivisione tra istruzione e formazione professionale, la cui competenza legislativa è **esclusiva delle Regioni e Province autonome**, e la formazione cosiddetta interna, ossia quella formazione che i datori di lavoro offrono in ambito aziendale ai propri dipendenti, che non rientra nella menzionata materia, né in altre di competenza regionale, e che, pertanto, è da ascrivere all'ordinamento civile, di competenza normativa dello Stato.

In buona sostanza, la legge di Bilancio 2022 **non poteva sancire e richiedere la stesura di nuove linee guida che circoscrivessero l'utilizzabilità del tirocinio a soggetti con difficoltà di inclusione sociale**, escludendo la possibilità per le Regioni di introdurre, in sede di accordo, ogni diversa scelta formativa.

Per tutto quanto detto, siamo nuovamente di fronte a "un'indebita invasione>> [â€] della competenza legislativa regionale residuale in materia di " da parte dello Stato, poiché l'intervento normativo risulta **porsi in contrasto con i precetti di cui all'art. 117, c. 4 Cost** .

Illustrato quanto sopra, vi è da sottolineare come per studiosi, professionisti e operatori del settore, l'incostituzionalità dell'intervento normativo apparisse evidente fin già dalle prime battute; ci si chiede come ciò non fosse stato notato *aborigine* dal Legislatore.